

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.07.2006****N. 818**

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per disciplina rapporti con i medici della Medicina dei Servizi, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale di cui all'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 23.03.2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

VISTI:

- L'art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- L'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- L'art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;

CONSIDERATO che in data 13 luglio 2006, a seguito delle trattative condotte tra i componenti di parte pubblica e gli esponenti delle organizzazioni sindacali legittimate alla contrattazione regionale, si è pervenuti in sede di Comitato Permanente Regionale, alla stipula dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici della Medicina dei Servizi;

RITENUTO pertanto necessario procedere al recepimento del suddetto Accordo, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che l'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazione n. 776 del 19 luglio 2002, decade all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute e alle Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

È approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici della Medicina dei Servizi, stipulato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria;

L'Accordo ha decorrenza dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

L'Accordo integrativo regionale attualmente vigente, approvato con deliberazione n. 776 del 19 luglio 2002, decade all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto;

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie liguri per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE**

(Ai sensi Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005)

MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI

Premessa

L'art. 74 dell'ACN 23/3/05 prevede che le Aziende utilizzino ad esaurimento i medici incaricati a tempo indeterminato nelle attività di medicina dei servizi territoriali (MMS).

Va inoltre considerato che alcune delle attività storicamente affidate a medici di medicina dei servizi o come Attività Territoriali Programmate, devono essere oggetto di una profonda revisione organizzativa o risultano obsolete secondo le recenti linee di indirizzo nazionali.

Le Aziende devono quindi procedere ad una ricognizione complessiva dei servizi da assicurare ai cittadini e delle modalità con cui erogare tali servizi, utilizzando quindi i MMS quando ne ricorrano i presupposti in base ad effettive esigenze.

Art. 1

In considerazione del fatto che l'ACN vigente non prevede più la possibilità di utilizzare l'istituto delle Attività Territoriali Programmate (ATP, art. 60 DPR 270/2000), fatta salva la possibilità da parte delle Aziende di confermare o rinnovare i rapporti con i medici incaricati ai sensi del Capo IV del DPR 270/00 (norma finale n. 15 dell'ACN 23/03/2005, intervenuta successivamente), il ricorso a questo istituto può avvenire solo alla luce di un'analisi organizzativa compiuta dall'Azienda, per individuare le reali esigenze. Gli incarichi affidati a tempo determinato, qualora ne venga riscontrata l'esigenza come sopra specificato, avranno durata di un anno (fatte salve le attività che istituzionalmente prevedono periodi più brevi) eventualmente rinnovabili per altri due anni, in caso l'esigenza persista.

L'Azienda comunque ha facoltà di valutare la possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato per le ore assegnate.

Art. 2

I MMS convenzionati, anche a tempo determinato, fanno parte delle équipes territoriali e pertanto sono tenuti a partecipare ai progetti aziendali/distrettuali nei quali la ASL ritenga necessaria la loro presenza. Le risorse per remunerare la fattiva partecipazione e il raggiungimento degli obiettivi previsti sono reperite dal fondo ex art. 25 comma 3 lett. d dell'ACN, come definito dall'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina con i MMG di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 234/2006.

I MMS inoltre possono partecipare attivamente a campagne di educazione sanitaria e prevenzione, rivolte alla popolazione in generale, a quella "a rischio" e a quella in età scolare.

Art. 3

I MMS incaricati a tempo indeterminato che svolgono attività funzionali, organizzative e di coordinamento, percepiscono un compenso di euro 1,50 per ogni ora di incarico (con decorrenza dalla stipula della presente intesa regionale). Su tale compenso è previsto il versamento delle trattenute di legge.

Art. 4

I Medici di Medicina dei Servizi titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 23 marzo 2005, con doppio incarico compatibile, che apportino modifiche al proprio orario, ricadono nella disciplina di cui all'art. 75 comma 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente. Le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Accordo Integrativo Regionale restano invece immutate qualora non

vengano apportate variazioni di orario.

In considerazione delle differenti disposizioni in materia di numero di scelte in caso di doppio incarico compatibile, esistenti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina dei Servizi ed in quello per la pediatria di libera scelta, quanto stabilito dal presente articolo potrà essere oggetto di revisione concordata alla luce di eventuali ulteriori chiarimenti.

Art. 5

I Medici incaricati della Medicina dei Servizi partecipano attivamente, per quanto di loro competenza, ai progetti regionali/aziendali sulla sperimentazione della domiciliarità delle cure.

Art. 6

In considerazione delle aumentate necessità di sorveglianza igienico-sanitaria conseguente ai flussi migratori di extracomunitari, nell'ambito di progetti di monitoraggio e profilassi delle malattie infettive, anche mediante un rafforzamento delle attività vaccinali, si dovrà prevedere un coinvolgimento dei Medici di Medicina dei Servizi negli interventi assistenziali, diagnostici e terapeutici. Analogo coinvolgimento dei Medici di Medicina dei Servizi dovrà essere previsto per gli interventi sanitari rivolti a persone che praticano turismo internazionale (Ambulatori del Servizio Medicina del Viaggiatore).

Art. 7

La tutela della salute degli ospiti delle RR.SS.AA. può prevedere l'intervento attivo dei medici di Medicina dei Servizi all'interno delle strutture residenziali.

Art. 8

Nell'ambito della polifunzionalità del settore, valutate eventuali esigenze di servizio, l'Azienda può considerare l'impegno orario secondo criteri settimanali.

Art. 9

Le Aziende, previo parere dell'Amministrazione regionale, istituiscono in collaborazione con le società scientifiche di branca, corsi regionali per animatori di formazione nel settore della prevenzione, dell'epidemiologia, dell'assistenza per medici della Medicina dei Servizi.

Letto, approvato e sottoscritto in data 13 luglio 2006

DICHIARAZIONE A VERBALE

Parte integrante dell'Accordo Integrativo regionale per la medicina dei servizi sottoscritto in data 13 luglio 2006

I sindacati propongono quanto segue:

Qualora le Aziende ravvisino la necessità di rideterminare il monte ore dedicato, ai fini della conseguente riduzione dello stesso, si dà applicazione a quanto previsto dall'art. 77 comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di tale norma, si determini una situazione di parità fra più medici, gli stessi verranno graduati in considerazione della minore anzianità di laurea e della minore età.

La parte pubblica concorda.

Letto, approvato e sottoscritto in data 13 luglio 2006